SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 310.

Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonché della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione ed il completamento degli interventi resisi necessari in talune province delle regioni Marche, Abruzzo e Molise colpite nel mese di aprile 1992 da gravi eventi alluvionali, nonché nella provincia di Varese colpita da violento nubifragio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per provvedere alla realizzazione ed al completamento di interventi urgenti nei territori delle province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso ed Isernia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, nonché in quelli della provincia di Varese colpiti dal nubifragio dei giorni 1° e 2 giugno 1992, sono concessi alle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia contributi speciali nelle seguenti misure:

a) a ciascuna delle regioni Abruzzo e Marche, lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 2 miliardi per l'anno 1994;

b) alla regione Molise, lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) alla regione Lombardia, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 3 miliardi per l'anno 1993.

2. Con le disponibilità di cui al comma 1 le regioni interessate, anche a mezzo di delega agli enti locali, provvedono agli interventi di propria competenza, con priorità per quelli di somma urgenza, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio, e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, nonché alla riparazione di danni subiti da abitazioni e beni di privati cittadini.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994.

4. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti agli eventi alluvionali di cui al comma 1, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

5. All'onere derivante dalla attuazione dei commi 3 e 4, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 15 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 11 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 15 miliardi per l'anno 1994, l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistica monumentale» sotto Ministero dei lavori pubblici.

6. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

7. Le opere di cui al comma 6 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed in relazione alle medesime i capi compartimento sono autorizzati a derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, i cui impianti od attrezzature risultino danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali nelle province di cui all'articolo 1, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispon-

dentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella *D* della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Art. 3.

1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unità da ricostruire e di cinque mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza in data 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0351

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1992.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Giuseppe Tursi Prato, eletto consigliere della regione Calabria nelle consultazioni dell'11 giugno 1990, è stato condannato dal tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva del 4 marzo 1992, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di tentata concussione;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata ed integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tursi Prato è sospeso dalla carica di consigliere della regione Calabria.

Roma, 10 giugno 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

92A2821

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 1992, n. 311.

Regolamento concernente il recepimento della norma 4.3.1 (ex 5.1.4) dell'annesso 17 alla convenzione di Chicago sulla aviazione civile internazionale, in tema di controlli di sicurezza sui bagagli trasportati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

Visto l'art. 1 della legge n. 213 del 13 maggio 1983 con cui si stabilisce che fra le materie contenute negli allegati alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 da recepire nell'ordinamento italiano è compresa la sicurezza del volo e degli aerodromi;

Visti gli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si stabilisce che il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le disposizioni tecniche per il recepimento degli allegati 9 «Facilitazioni» e 17 «Sicurezza» alla convenzione di Chicago;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 001/36 del 28 gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero;

Visto l'art. 37, ultimo comma, della convenzione internazionale della aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561,

Vista la norma 4.3.1 (che sostituisce la corrispondente norma 5.1.4) contenuta nell'allegato n. 17 «Sicurezza» alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, con la quale si richiede l'adozione di misure di sicurezza in materia di trasporto aereo del bagaglio registrato;

Vista la raccomandazione 6.4, contenuta nell'allegato n. 9 «Facilitazioni» alla convenzione di Chieago del 7 dicembre 1944 in cui si prevede la facoltà per le imprese di trasporto aereo di svolgere, in proprio o tramite altra organizzazione autorizzata, i servizi di scalo;

Visto il documento ICAO n. 8973 concernente le direttive tecniche di applicazione del citato allegato n. 17 «Sicurezza»;

Visto il documento n. 30 della Commissione europea dell'aviazione civile - manuale delle raccomandazioni e delle risoluzioni relative alla facilitazione e alla sicurezza del trasporto aereo;

Considerata l'urgenza e l'indifferibilità di adottare misure idonee a prevenire atti illeciti contro l'aviazione civile contenute nella citata norma 4.3.1 dell'allegato 17 «Sicurezza» e di stabilire facilitazioni atte a mantenere il vantaggio della rapidità peculiare del trasporto aereo;

Sentito il Ministro dell'interno;

Sentito il Ministro della difesa;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989, del 27 luglio 1990 e del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 (nota n. UL.VAR 5/52 del 21 febbraio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione della norma 4.3.1 dell'allegato 17, «Sicurezza», alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, non è consentito ai vettori aerei che assicurano collegamenti nazionali, internazionali, di linea e non di linea, negli aeroporti italiani, di trasportare sui propri aeromobili i bagagli registrati appartenenti a passeggeri che risultano accettati ma non presenti a bordo, senza che i predetti bagagli siano stati sottoposti a controlli di sicurezza.

2. I vettori aerei e le società di gestione ed assistenza aeroportuale, che eseguono le operazioni di accettazione dei passeggeri e dei bagagli, sono tenuti ad adottare sistemi e procedure idonei ad assicurare l'adempimento della precedente disposizione.

3. Il trasporto del bagaglio appartenente a passeggeri accettati ma non presenti a bordo potrà essere effettuato solo se il bagaglio stesso è stato sottoposto alle seguenti misure, da applicarsi singolarmente o in modo combinato, secondo le direttive emanate dall'autorità di pubblica sicurezza, adottando anche altre misure preventive non esclusa la possibilità, quando a giudizio delle medesime autorità particolari circostanze lo richiedano, di disporre lo sbarco del bagaglio non accompagnato:

radiogenamento (apparati ai raggi X);
ispezione manuale;
esame esplosivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1992
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 56

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo della norma 4.3.1 dell'annesso 17 alla convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale è riportato in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge n. 213/1983 concernente le «Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1983.

— Il D.P.R. n. 461/1985 concernente il «Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1985.

— Il D.M. n. 001/36 del 28 gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero così dispone:

«Ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo, è consentito a ciascun passeggero di recare in cabina un solo bagaglio a mano, identificato con nome e cognome, a condizione che la somma delle dimensioni (base, altezza, profondità) non superi complessivamente i 115 cm. In aggiunta al suddetto bagaglio, al passeggero è permesso di portare in cabina i sottoelencati articoli:

una borsetta o borsa portadocumenti;
un apparecchio fotografico o binocolo;
un ombrello o bastone da passeggio;
un soprabito o coperta;
un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
una culla portatile e cibo per neonati;
articoli da lettura per il viaggio;
articoli acquistati ai «duty free shops» all'interno dell'aeroporto.

Su tutti i bagagli da stivare, deve essere apposta, a cura del passeggero, un etichetta col proprio nome e cognome.

Si fa obbligo alle società di gestione e di assistenza aeroportuale e alle compagnie aeree che effettuano operazioni di accettazione, di respingere i bagagli da stivare, presentati dal passeggero, senza etichetta nominativa.

È fatto divieto al passeggero di comprendere nel proprio bagaglio (a mano e/o da stivare) i seguenti articoli:

esplosivi, armi, munizioni;
gas compressi;
liquidi e solidi infiammabili;
veleni ed altre sostanze infettive;
sostanze corrosive;
materiali radioattivi;
sostanze ossidanti;
sostanze magnetizzate;
congegni di allarme.

Si fa obbligo ai destinatari delle presenti disposizioni di rispetarle e farle rispettare secondo quanto stabilito nella procedura allegata al presente decreto.

Il decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1987».

— L'art. 37 della convenzione internazionale relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago, 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo 1948, n. 616, così recita:

«Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformità faciliti e migliori la navigazione aerea.

A tal fine l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale adotterà, e se necessario, modificherà di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici o le procedure raccomandate, relativi:

a) ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra;

b) alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio;

c) alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo;

d) alle licenze del personale di governo e dei meccanici;

e) alla navigabilità degli aeromobili;

f) alla registrazione ed identificazione degli aeromobili;

g) alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche;

h) ai libri di bordo;

i) alle mappe e carte aeronautiche;

j) alle procedure di dogana e d'immigrazione;

k) agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti,

ed inoltre a quelle altre materie, connesse con la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune».

— La norma 4.3.1 contenuta nell'allegato n. 17 «Sicurezza» alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile così dispone: «4.3.1. Each Contracting State shall establish measures to ensure that operators when providing service from that State do not transport the baggage of passengers who are not on board the aircraft unless the baggage separated from passengers is subjected to other security control measures».

Traduzione non ufficiale:

«4.3.1. Ogni Stato contraente predisporrà misure atte ad assicurare che i vettori che provvedono al servizio di trasporto dello Stato medesimo non trasportino il bagaglio di passeggeri che non sono a bordo dell'aeromobile a meno che il bagaglio che vola separato dai passeggeri sia sottoposto ad apposite misure di controllo di sicurezza».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo della norma 4.3.1 dell'allegato 17 «Sicurezza» alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 è riportato in nota alle premesse.

92G0352

DECRETO 18 maggio 1992.

Dichiarazione di esecutività delle mappe relative all'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 1° aprile 1975, col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda;

Viste le mappe di cui all'art. 715-*ter* del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda;

Considerato che le predette mappe, ai sensi dello stesso articolo 715-*ter*, sono state depositate in data 10 maggio 1991 negli uffici dei comuni di Olbia, Loiri, Monti e Telti (provincia di Sassari);

Considerato che dell'avvenuto deposito è stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1991 nel quale è stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater* della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 10 marzo 1975 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che si è reso necessario rinnovare il deposito delle mappe in data 12 agosto 1991 negli uffici dei comuni di Olbia, Loiri e Telti, poiché i citati comuni non avevano provveduto ad effettuare in tempo utile tutti gli adempimenti a loro carico;

Considerato che del rinnovato deposito delle mappe è stata data notizia ai sensi dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1991 nel quale è stata nuovamente fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater*, della facoltà di proporre opposizioni, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 10 marzo 1975 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 10 marzo 1975 non sono state proposte opposizioni nei termini di legge;

Decreta:

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

Il Ministro: BERNINI

92A2789

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 giugno 1992.

Procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale docente di ruolo da destinare presso le università straniere in qualità di lettori.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 5, comma 5-*bis*;

Visti i decreti interministeriali 28 settembre 1988 e 20 febbraio 1989, con i quali vengono fissati i criteri generali e le procedure per la selezione di cui all'art. 1 della legge n. 604/82 e vengono indette le prove medesime;

Tenuto presente in particolare l'art. 16 del citato decreto interministeriale 28 settembre 1988;

Considerato che in applicazione del comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge n. 246/88 è stato ammesso a sostenere le prove di selezione sopra indicate anche il personale destinato già collocato fuori ruolo ed in costanza di servizio all'estero ai sensi degli articoli 7, 14 e 15 del testo unico n. 740/40, dell'art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 215/67, degli articoli 7 e 8 della legge n. 153/71 e degli articoli 1, 2 e 18 della legge n. 604/82;

Considerato che tale personale già in servizio per effetto della precedente nomina, ove risulti utilmente collocato nelle graduatorie di merito compilate ai sensi dei decreti interministeriali citati, ha titolo ad essere ulteriormente impiegato all'estero per il periodo previsto dall'art. 7, commi primo e ultimo, della legge n. 604/82;

Ritenuto necessario, in assenza di specifiche norme, stabilire criteri oggettivi per l'assegnazione di sede tenendo conto dell'innovazione introdotta dal comma 5-*bis* dell'art. 5 della legge n. 246/88;

Ritenuto inoltre che detti criteri debbano consentire la salvaguardia dell'interesse anche economico dell'amministrazione, delle esigenze di servizio e di funzionamento dei lettorati presso le università straniere all'estero, senza peraltro, ledere gli interessi legittimi e le aspettative dei candidati idonei;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 20 settembre 1990 (*) relativo alle procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale della scuola da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere;

Ritenuto necessario, in assenza di specifiche norme, di estendere gli stessi criteri oggettivi per l'assegnazione di sede, di cui al decreto ministeriale predetto anche al personale docente da destinare presso le università straniere in qualità di lettori;

Visto il decreto ministeriale n. 2201 del 28 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 12, foglio n. 168, relativo alle attribuzioni delegate al direttore generale delle relazioni culturali, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe, Alessandro Vattani e, in sua assenza al vice direttore generale inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe, Bruno Cabras;

Decreta:

Le procedure di scelta e di assegnazione di sede del personale docente da destinare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/82 presso le università straniere in qualità di lettore si svolgono con le stesse modalità previste nel decreto ministeriale del 20 settembre 1990 citato nelle premesse.

Roma, 2 giugno 1992

p. *Il Ministro:* VATTANI

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990.

92A2764

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 1992.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 13 gennaio e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera n. 221289 del 28 aprile 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicuarazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Commercial Union Life S.p.a, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore del riscatto previsto al termine di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

24) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico, 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 2);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 12), 13), 14) e 15);

39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

42) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 25) e 26) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rete sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Pertanto per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione;

43) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

44) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

45) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

46) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

47) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 5) e 6);

48) condizioni di polizza regolanti l'applicabilità a contratti emessi in forma delle tariffe di assicurazione temporanee per il caso di morte o di invalidità (a premio annuo o unico), di capitale o di rendita certa in caso di premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali;

49) condizioni di polizza regolanti l'applicabilità a contratti vita non di puro rischio emessi in forma collettiva delle tariffe approvate per le assicurazioni sulla vita.

Le tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 19) risultano sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2785

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 febbraio 1992.

Autorizzazione all'Associazione professionale italiana collaboratori familiari, ad occuparsi del collocamento del personale da adibire ai servizi domestici, limitatamente ai lavoratori nazionali e comunitari con esclusione dei lavoratori extra-comunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente la tutela del rapporto di lavoro domestico;

Vista la domanda con la quale l'API-COLF - Associazione professionale italiana collaboratori familiari chiede, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1958, n. 339, l'autorizzazione all'esercizio dell'avviamento al lavoro del personale addetto ai servizi domestici;

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, il quale prevede che l'assunzione dei lavoratori extra-comunitari da adibire ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa;

Vista la relazione sull'attività istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei rapporti di lavoro di questo Ministero, di cui alla nota prot. n. 12346/91/LC/6 del 31 gennaio 1991, da cui risulta che l'API-COLF, per numero di iscritti e per l'attività svolta a favore dei collaboratori domestici, può essere considerata rappresentativa della categoria a carattere nazionale;

Ritenuto pertanto che l'API-COLF possa essere autorizzata ad esercitare l'avviamento al lavoro dei lavoratori da adibire ai servizi domestici;

Decreta:

L'API-COLF - Associazione professionale italiana collaboratori familiari, è autorizzata ad occuparsi del collocamento del personale da adibire ai servizi domestici, di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 339, limitatamente ai lavoratori nazionali e comunitari con esclusione dei lavoratori extra-comunitari.

Roma, 6 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1992
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 21

92A2786

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa popolare di consumo», società cooperativa a r.l., con sede in Novate Mezzola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 gennaio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa popolare di consumo», società cooperativa a r.l., con sede in Novate Mezzola (Sondrio), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa popolare di consumo», società cooperativa a r.l., con sede in Novate Mezzola (Sondrio), in liquidazione, costituita per rogito notaio Paolo Bossi in data 1° ottobre 1945, repertorio n. 3745, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Malacrida, residente in Sondrio, via Adua, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2810

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di trasporti «C.T.E. - Cooperativa trasporti europei a responsabilità limitata», con sede in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 marzo 1992 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di trasporti «C.T.E. - Cooperativa trasporti europei a responsabilità limitata», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di trasporti «C.T.E. - Cooperativa trasporti europei e responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott.ssa Rita Santoro in data 11 giugno 1983, repertorio n. 80, è posta

in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Vivanè, via D'Annunzio, 2, 16121 Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2811

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. impianti S.r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. impianti S.r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. impianti S.r.l.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Troili in data 17 settembre 1986, repertorio n. 10474, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Lancia Isabella, via A. Traversari, 80, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2812

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Panificio sociale di Fara d'Adda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fara Gera d'Adda, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 dicembre 1991 effettuata nei confronti della Società cooperativa di consumo «Panificio sociale di Fara d'Adda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Panificio sociale di Fara d'Adda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Luigi Pansera in data 28 maggio 1909, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Francesca Taietti, residente a Castel Rozzone (Bergamo), corso Europa, 2/A, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2813

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Galà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tolentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 novembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Galà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tolentino (Macerata), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Galà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tolentino (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 18 luglio 1984, repertorio n. 31729, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giovanni Natalini, residente in via Perugini, 10/A, Tolentino (Macerata), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2814

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di pesca «Sirmio» - Società cooperativa fra pescatori a responsabilità limitata, con sede in Sirmione del Garda, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 ottobre 1990 e dell'ispezione straordinaria del 21 marzo 1992 effettuate nei confronti della società cooperativa di pesca «Sirmio» - Società cooperativa fra pescatori a responsabilità limitata, con sede in Sirmione del Garda (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di pesca «Sirmio» - Società cooperativa fra pescatori a responsabilità limitata, con sede in Sirmione del Garda (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Bossoni Giovanni in data 29 aprile 1944, repertorio n. 9257/4641, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mazzoletti Giorgio, residente a Brescia, via Ambaraga n. 119, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2815

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Le Quattro Stagioni - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Varallo Pombia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 31 gennaio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Le Quattro Stagioni - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Varallo Pombia (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanz e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Le Quattro Stagioni - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Varallo Pombia (Novara), costituita per rogito notaio dott. Bellezza Claudio in data 8 ottobre 1980, repertorio n. 10511, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli

2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Carla Zucco, residente in via Fontanile Vecchio, 1, Sozzago (Novara), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2816

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «C.C.R.E.M. - Centro cooperativo romagnolo esercenti macellerie» già «CREM - Commissionaria riminese esercenti macellai - Società cooperativa a responsabilità limitata per quote», con sede in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 settembre 1991 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «C.C.R.E.M. - Centro cooperativo romagnolo esercenti macellerie» società cooperativa a r.l., già «CREM - Commissionaria riminese esercenti macellai - Società cooperativa a responsabilità limitata per quote», con sede in Rimini, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «C.C.R.E.M. - Centro cooperativo romagnolo esercenti macellerie» società cooperativa a r.l., già «CREM - Commissionaria riminese esercenti macellai - Società cooperativa a responsabilità limitata per quote», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Nicoletti Giovanna, repertorio n. 2310/1252, in data 30 ottobre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Andrea Assogna, residente in corso della Repubblica n. 65, Forlì, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2817

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 maggio 1992.

Determinazione dei compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35 che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza sui consorzi agrari;

Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1987 del Ministero di grazia e giustizia recante norme sulla determinazione dei compensi spettanti ai curatori di fallimento;

Considerato che sono stati corrisposti, in via analogica, ai commissari liquidatori dei consorzi agrari i compensi stabiliti dal citato decreto ministeriale 17 aprile 1987;

Visto il decreto 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale sono state determinate nuove misure dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere ai commissari liquidatori degli enti cooperativi;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare i compensi, già corrisposti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari, alle nuove misure stabilite dal citato decreto ministeriale 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

I compensi previsti dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro, relativo ai compensi dei commissari liquidatori degli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1992, si applicano anche ai commissari liquidatori dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: GORIA

92A2788

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 marzo 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 26 luglio 1990 concernente approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1990 con il quale si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 556/1988 all'approvazione dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Campania;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che nell'elenco allegato al detto decreto ministeriale 26 luglio 1990 è stato rilevato un errore materiale nell'indicazione del soggetto concessionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Articolo unico

L'indicazione del soggetto concessionario «Comune di Ischia» è rettificata come segue: «Gestione nuove terme comunali S.r.l.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 284

92A2787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 gennaio 1991;

Decreta:

che l'insegnamento di «contabilità di Stato e degli enti pubblici» venga trasformato in «contabilità di Stato», corso di laurea in scienze politiche facoltà di scienze politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 aprile 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A2766

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 10 aprile 1992, n. 50/92.

Assunzioni obbligatorie. Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma quinto, legge 29 marzo 1985, n. 113).

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

1. Come è noto, l'avanzare di nuove tecnologie e l'uso diffuso di tecniche informatiche ha comportato notevoli modifiche nelle strutture e trasformazioni negli impianti dei centralini telefonici, nonché la richiesta di prestazioni più qualificate ai centralinisti telefonici.

Pertanto dal mutamento di detta realtà tecnologica scaturisce la necessità di un rinnovamento nel campo della formazione professionale dei centralinisti telefonici non vedenti.

Per soddisfare detta esigenza, questo Ministero, d'accordo con la categoria interessata ha ritenuto di dover aggiornare il programma di esame indicato in oggetto.

2. Il programma prevede le sei prove d'esame sottoindicate, tre teoriche e tre pratiche, per ciascuna delle quali vengono specificati, nell'allegato 1, gli argomenti su cui deve vertere la prova:

Prova teorica:

1) doveri del centralinista e cultura generale;

2) telefonia e centralino;

3) informatica.

Prova pratica:

4) braille;

5) operazioni al posto operatore;

6) computer o scrittura dattilo.

3. Appare opportuno precisare che il superamento dell'esame di abilitazione si consegue solamente se, in ognuna delle sei prove di esame, viene raggiunta la sufficienza.

4. Si ritiene utile far presente che per le prove relative alle nozioni di informatica ed all'uso del computer l'esame potrà essere valutato da un membro della commissione che abbia sufficienti conoscenze in materia; avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di un consulente esterno che offra volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità.

5. Poiché il termine per l'adozione del nuovo programma di esame è strettamente collegato alla possibilità che i centri di formazione professionale adeguino le proprie strutture ed i programmi di formazione, non appare possibile far entrare immediatamente in vigore il nuovo programma.

Per quanto sopra il precedente programma di esame (circ. n. 65/85 del 4 maggio 1985) continua ad essere applicato a tutti gli esami svolti entro il 31 dicembre 1992.

Per gli esami da svolgere negli anni 1993 e 1994 il candidato deve allegare alla domanda una dichiarazione della scuola da cui risulti se è stato preparato per poter effettuare le prove di abilitazione col nuovo programma d'esame, oppure se l'esame deve svolgersi secondo il precedente programma.

In ogni caso a decorrere dall'anno solare 1995 tutti gli esami devono essere effettuati secondo il nuovo programma, stabilito con il presente provvedimento.

Il Ministro: MARINI

ALLEGATO 1

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE DI CENTRALINISTA TELEFONICO PER I PRIVI DELLA VISTA (LEGGE 29 MARZO 1985, N. 113, ART. 2, QUINTO COMMA).

PROVE D'ESAME

Prova teorica:

1) doveri del centralinista e cultura generale;

2) telefonia e centralino;

3) informatica.

Prova pratica:

4) braille;

5) operazioni al posto operatore;

6) computer o scrittura dattilo.

PROGRAMMA D'ESAME

1) DOVERI DEL CENTRALINISTA E CULTURA GENERALE.

A) Comportamento e doveri del centralinista:

a) legislazione vigente sul segreto telefonico;

b) norme comportamentali.

B) Elementi di geografia:

a) nozioni elementari di geografia politica ed economica:

1) regioni italiane con i rispettivi capoluoghi di provincia;

2) nazioni estere e rispettive capitali;

3) principali attività economiche;

b) brevi cenni sui Paesi aderenti alla Comunità economica europea.

C) Educazione civica:

a) cenni sulla Costituzione italiana e sull'Amministrazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali;

b) cenni sullo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e sulle leggi che tutelano la categoria dei centralinisti telefonici ciechi.

D) Lingua straniera.

Nozioni di inglese e di francese o altra lingua straniera limitatamente all'uso della fraseologia telefonica necessaria per lo svolgimento dell'attività di centralinista.

2) TELEFONIA E CENTRALINO.

A) Storia della telefonia (cenni):

a) invenzione del telefono (Meucci, Bell, Graham);

b) ex società concessionarie e compiti;

c) nascita SIP e Italcable.

B) Gestione del servizio telefonico in Italia:

a) compiti della SIP - ASST - Italcable - Telespazio;

b) strutturazione telefonica del territorio nazionale;

c) prenotazioni nazionali - continentali - intercontinentali.

C) Traffico telefonico - Classificazione e descrizione dei vari tipi di collegamento.

D) Servizi ausiliari - speciali - opzionali.

E) Tariffe telefoniche ed indicatori di conteggio.

F) Nozioni di telefonia in generale:

a) il suono e la voce - come si propaga il suono;

b) il telefono - organi che compongono un apparecchio telefonico e loro funzioni;

c) la rete - organizzazione della rete telefonica e organi che la compongono;

d) la centrale di commutazione:

centrali a commutazione manuale;

centrali a commutazione automatica.

G) Impianti telefonici interni:

a) impianti interni principali;

b) impianti interni speciali.

H) Impianto a centralino:

a) elementi costitutivi;

b) capacità di equipaggiamento di un centralino;

c) tipi di centralino;

panorama dei centralini PABX esistenti sul mercato italiano;

d) servizi offerti da un centralino:

servizi offerti agli apparecchi derivati;

operazioni consentite all'operatore (centralinista);

e) tipi di apparecchi interni e loro possibilità.

f) Il posto di operatore: dispositivi di segnalazione.

3) INFORMATICA.

A) Elementi fondamentali di informatica:

a) conoscenza elementare del personal computer e del sistema operativo: comandi base;

b) servizi di informatica via telefono.

4) BRAILLE.

A) Prove di scrittura e lettura Braille:

a) prova di scrittura con tavoletta o dattilo-Braille;

b) prova di lettura Braille;

c) prova di ricerca di nominativi su testi organizzati in ordine alfabetico.

5) OPERAZIONI AL POSTO OPERATORE.

La prova dovrà svolgersi su un centralino elettronico o su un centralino elettromeccanico ed il candidato dovrà dimostrare di saper svolgere le normali operazioni di commutazione che vengono usualmente richieste nonché dimostrare di avere una dizione chiara.

6) COMPUTER E SCRITTURA DATTILO.

A) Prova di scrittura:

prova di scrittura con macchina dattilografica o con personal computer.

B) Operazioni al personal computer:

a) ricerca di un numero telefonico eventualmente attraverso il servizio «videotel»;

b) utilizzo di un data base che consenta l'inserimento, la ricerca e l'aggiornamento di dati inerenti l'attività del centralinista.

92A2790

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Lazio e Piemonte.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00723 del 25 maggio 1992

REGIONE CAMPANIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture interaziendali)

Caserta:

grandinate del 15 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Piedimonte Matese, San Potito Sannitico;

piogge alluvionali dal 26 settembre 1991 al 27 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina.

Salerno: piogge persistenti del 26 ottobre 1990, del 27 ottobre 1990, del 28 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Caggiano, Cannalonga, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Corleto Monforte, Laurito, Magliano Vetere, Omignano, Postiglione, Rofrano, San Mauro La Bruca, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Tortorella, Trentinara.

Decreto ministeriale n. 92/00728 del 25 maggio 1992

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Latina: piogge alluvionali dal 16 novembre 1991 al 20 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano.

Decreto ministeriale n. 92/00727 del 25 maggio 1992

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali)

Torino:

piogge alluvionali del 7 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Ciriè, Favria, Front, Givoletto, Mercenasco, Montalenghe;

tromba d'aria dell'8 agosto 1991, nel territorio dei comuni di Chieri, Lauriano, Moncalieri, Pino Torinese, Verrua Savoia;

Vercelli: tromba d'aria dell'8 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Buronzo, Olcenengo, Salasco, Saluggia.

Le regioni Campania, Lazio e Piemonte ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

92A2774

Estensione all'intero territorio della provincia di Arezzo dell'esistenza del carattere di eccezionalità di avversità atmosferiche.

Con decreto ministeriale n. 6759/A del 25 maggio 1992, che integra il precedente decreto ministeriale n. 91/464 del 25 novembre 1991, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle gelate nei periodi dal 5 febbraio 1991 all'8 febbraio 1991 e dal 22 aprile 1991 al 26 aprile 1991, è estesa all'intero territorio della provincia di Arezzo in conseguenza dei danni arrecati alle strutture aziendali.

92A2775

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «G. De Caroli» di Caviglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 18 luglio 1990, n. 3003/I sett. 2.37.91/1, la scuola media «G. De Caroli» di Caviglia (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer M 24 Xeros dotato di video monocromatico e stampante Amstrad DPM 3160 a 80 colonne del valore di L. 2.618.000.

92A2776

Autorizzazione alla scuola media «M. Merisi Il Caravaggio» di Fontanella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 31 agosto 1990, n. 2862/II sett., la scuola media «M. Merisi Il Caravaggio» di Fontanella (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti mod. 70/24 del valore di L. 3.500.000.

92A2777

Autorizzazione alla scuola media «L. da Vinci» di Mozzanica ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 31 agosto 1990, n. 2864/II sett., la scuola media «L. da Vinci» di Mozzanica (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.600.000 da destinarsi all'acquisto di un televisore a colori.

92A2778

Autorizzazione alla scuola media «G. Marconi» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 5 novembre 1990, n. 4476/I sett. - 1.12.29/1, la scuola media «G. Marconi» di Biella (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in B.T.P. n. 31930, codice 126150, con scadenza 9 marzo 1992, per il conferimento di una borsa di studio.

92A2779

Autorizzazione alla scuola media «Forlani» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 29 agosto 1990, n. 922/I sett., la scuola media «Forlani» di Conversano (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un laboratorio linguistico S.E.I. e di una macchina fotocopiatrice «Olivetti» per un valore di L. 11.200.000.

92A2780

Autorizzazione alla scuola media «Santarella» di Corato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 25 luglio 1990, n. 656/I sett., la scuola media «Santarella» di Corato (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una telecamera Philips «Video Explorer», un alimentatore carica batteria, una batteria ricaricabile Philips, una valigetta per telecamera Philips e un televisore a colori 28 pollici Philips, per un valore complessivo di L. 5.103.000.

92A2781

Autorizzazione alla scuola media «Fiore» di Terlizzi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 25 luglio 1990, n. 655/I sett., la scuola media «Fiore» di Terlizzi (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione di due aste giraffe del valore di L. 70.000.

92A2782

Autorizzazione alla scuola media «Marchese Lapo Niccolini» di Ponsacco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa del 19 luglio 1990, n. 2528/II sett., la scuola media «Marchese Lapo Niccolini» di Ponsacco (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Commodore Amiga 2000 del valore di L. 2.700.000 ed un monitor a colori Commodore 1084 del valore di L. 550.000.

92A2783

Istituzione della sezione di «Moda e costume» presso l'istituto statale d'arte di S. Giovanni in Fiore

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1992, registro n. 019 Istruzione, foglio n. 200, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita, presso l'istituto statale d'arte di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) la sezione di «Moda e costume» a decorrere dall'anno scolastico 1988-89.

92A2793

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997 e 12% - 1° gennaio 1992/2002, al portatore

A norma del decreto ministeriale 18 dicembre 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 23 dicembre 1991, si rende noto che il 15 giugno 1992 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997 e 12% - 1° gennaio 1992/2002.

92A2772

N. 110

Corso dei cambi dell'8 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204,800	1204,800	1204,500	1204,800	1204,800	1204,800	1204,290	1204,800	1204,800	1204,800
E.C.U.	1549,100	1549,100	1549 —	1549,100	1549,100	1549,100	1549,050	1549,100	1549,100	1549,100
Marco tedesco	756,400	756,400	756,500	756,400	756,400	756,400	756,370	756,400	756,400	756,400
Franco francese	224,530	224,530	224,750	224,530	224,530	224,530	224,530	224,530	224,530	224,530
Lira sterlina	2204,850	2204,850	2208 —	2204,850	2204,850	2204,850	2204,850	2204,850	2204,850	2204,850
Fiorino olandese	671,660	671,660	671,750	671,660	671,660	671,660	671,530	671,660	671,660	671,660
Franco belga	36,760	36,760	36,740	36,760	36,760	36,760	36,771	36,760	36,760	36,760
Peseta spagnola	11,995	11,995	12,030	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995
Corona danese	195,870	195,870	195,50	195,870	195,870	195,870	195,860	195,870	195,870	195,870
Lira irlandese	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017,750	2017 —	2017 —	—
Dracma greca	6,261	6,261	6,260	6,261	6,261	6,261	6,266	6,261	6,261	—
Escudo portoghese	9,075	9,075	9,050	9,075	9,075	9,075	9,090	9,075	9,075	9,075
Dollaro canadese	1008,650	1008,650	1010 —	1008,650	1008,650	1008,650	1009,500	1008,650	1008,650	1008,650
Yen giapponese	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,463	9,460	9,460	9,460
Franco svizzero	829,540	829,540	830 —	829,540	829,540	829,540	829,600	829,540	829,540	829,54
Scellino austriaco	107,519	107,519	107,400	107,519	107,519	107,519	107,526	107,519	107,519	107,519
Corona norvegese	193,670	193,670	193,500	193,670	193,670	193,670	193,780	193,670	193,670	193,670
Corona svedese	209,560	209,560	209,500	209,560	209,560	209,560	209,580	209,560	209,560	209,560
Marco finlandese	277,600	277,600	277,500	277,600	277,600	277,600	277,620	277,600	277,600	—
Dollaro australiano	919,200	919,200	920 —	919,200	919,200	919,200	919,200	919,200	919,200	919.200

Media dei titoli dell'8 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 -
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,925
» » » 21- 4-1987/94	88,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,625
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,825
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,600
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,550
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,975
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,475
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,525
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	—
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 -
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 --
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	99,850
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	99,850
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,075
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	100,100
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,925
» » » »	1- 9-1988/93	99,975
» » » »	18- 9-1986/93	99,500
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	99,375
» » » »	1-11-1988/93	100,150
» » » »	18-11-1987/93	99,925
» » » »	19-12-1986/93	99,925
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100 —
» » » »	1- 3-1989/94	100 —
» » » »	15- 3-1989/94	99,750
» » » »	1- 4-1989/94	99,925
» » » »	1- 9-1989/94	99,675
» » » »	1-10-1987/94	99,600
» » » »	1-11-1989/94	99,675
» » » »	1- 1-1990/95	99,775
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	98,675
» » » »	1- 3-1990/95	99,250
» » » »	1- 4-1985/95	98,550
» » » »	1- 5-1985/95	98,625
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	99,650
» » » »	1- 7-1985/95	99,575
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1985/95	99,800
» » » »	1- 9-1990/95	99,175
» » » »	1-10-1985/95	98,600
» » » »	1-10-1990/95	99,100
» » » »	1-11-1985/95	98,800
» » » »	1-11-1990/95	99,125
» » » »	1-12-1985/95	99,900
» » » »	1-12-1990/95	99,575
» » » »	1- 1-1986/96	98,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,375
» » » »	1- 2-1986/96	99,175
» » » »	1- 2-1991/96	99,425
» » » »	1- 3-1986/96	99,150
» » » »	1- 4-1986/96	98,875
» » » »	1- 5-1986/96	99,050
» » » »	1- 6-1986/96	99,825
» » » »	1- 7-1986/96	99,700
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	98.525
» » » »	1-10-1986/96	98,075
» » » »	1-11-1986/96	98,150
» » » »	1-12-1986/96	98,375
» » » »	1- 1-1987/97	98,150
» » » »	1- 2-1987/97	98,200
» » » »	18- 2-1987.97	98,200
» » » »	1- 3-1987/97	98,425
» » » »	1- 4-1987/97	98,125
» » » »	1- 5-1987/97	98,325
» » » »	1- 6-1987/97	99,825
» » » »	1- 7-1987/97	99,350
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,525
» » » »	1- 3-1991/98	98,250
» » » »	1- 4-1991/98	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98 —
» » » »	1- 6-1991/98	98,400
» » » »	1- 7-1991/98	98,225
» » » »	1- 8-1991/98	98,500
» » » »	1- 9-1991/98	98,100
» » » »	1-10-1991/98	97,800
» » » »	1-11-1991/98	97,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	77,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,750
» » »	12,50%	1-10-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,700
» » »	12,50%	1-10-1993	99,725
» » »	12,50%	1-11-1993	99,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
» » »	12,50%	17-11-1993	99,875
» » »	12,50%	1-12-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,975
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97 —
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,275
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,725
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,575
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,700
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,425
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,250
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,375
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,825
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,575
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,075
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,750
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92A108962

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discpline sottospecificate,alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria:

tecnologia dei materiali e chimica applicata.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;
fisica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di farmacia:

chimica analitica (semetrale);
chimica analitica (semestrale);
patologia generale;
farmacologia e farmacognosia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

dermatologia e venereologia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

filosofia morale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia vegetale;
fisiologia cellulare.

Facoltà di medicina e chirurgia (c.l. in odontoiatria e protesi dentaria):

medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:

sociologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di sociologia:

istituzioni di diritto pubblico;
sociologia della cultura.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

stechiometria.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia economica dell'età moderna;
storia della musica;
teoria e storia della storiografia.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di sociologia:

logica;
storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
statistica sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2806

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario *«Conto riassuntivo del Tesoro»*

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200